

Comune di San Pietro al Tanagro

(Provincia di Salerno)



Regolamento per il servizio di Polizia Locale e disciplina dell'Armamento

(Legge Quadro Sull'Ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65)

(Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003)

(D.M. n. 145 del 04 marzo 1987)

INDICE

Art. 1 – Servizio di Polizia Locale	pag. 3
Art. 2 – Funzioni di Polizia Locale	pag 3
Art. 3 – Dotazione organica	pag. 4
Art. 4 – Rapporto gerarchico	pag. 4
Art. 5 – Qualifiche	pag. 4
Art. 6 – Responsabile del Servizio	pag. 4
Art. 7 – Addetti al Coordinamento e al Controllo	pag. 5
Art. 8 – Agenti di Polizia Locale	pag.5
Art. 9 – Formazione	pag. 5
Art. 10 – Norme di comportamento	pag. 5 e 6
Art. 11 – Saluto	pag. 6
Art. 12 – Uniforme ed accessori	pag. 6
Art. 13 – Cura della personale	pag. 6
Art. 14 – Placca e tessera di riconoscimento	pag. 6
Art. 15 –Obbligo dell’avviso in caso di assenza	pag. 6
Art. 16 – Veicoli e strumenti in dotazione	pag. 7
Art. 17 – Armamento disposizioni generali	pag. 7
Art. 18 – Tipo delle armi in dotazione	pag. 7
Art. 19 – Numero delle armi in dotazione	pag. 7
Art. 20 – Acquisto delle armi e del munizionamento	pag. 7
Art. 21 – Servizio svolto con armi	pag. 7 e 8
Art. 22 – Assegnazione dell’arma	pag.8
Art. 23 – Modalità di porto dell’arma	pag. 8
Art. 24 – Servizio di collegamento e di rappresentanza	pag. 8
Art. 25 – Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 8
Art. 26 – Prelevamento e versamento dell’arma	pag.8 e 9
Art. 27 – Doveri dell’assegnatario	pag. 9
Art. 28 – Custodia delle armi	pag.9
Art. 29 – Registro di carico delle armi e munizioni	pag. 9
Art. 30 – Doveri del consegnatario	pag. 9
Art. 31 – Sostituzione delle munizioni	pag. 10
Art. 32 – Addestramento al tiro	pag. 10
Art. 33 – Festa annuale	pag. 10
Art. 34 – Norme integrative	pag. 10
Art. 35 – Entrata in vigore	pag. 10

ART 1 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Locale ai sensi della legge quadro n° 65/86, con lo Statuto dell'Ente e dei contratti collettivi di lavoro vigenti degli Enti Locali, nonché dalla L.R. n° 12 del 2003.

Esso costituisce un'articolazione del Regolamento Organico del Personale e, pertanto, eventuali future modifiche di tutti i richiamati provvedimenti normativi comportano la necessaria modifica del presente Regolamento.

ART. 2 – FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale nell'ambito dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla legislazione statale e regionale e dai regolamenti generali locali.

Per il perseguimento di tali fini istituzionali la polizia locale svolge:

1. Polizia amministrativa;
2. Funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art 57 del Codice di Procedura Penale, rivestendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al Responsabile del Servizio;
3. Polizia stradale ai sensi dell'art 12 del Codice della Strada Di cui al D.lgvo del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
4. Polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
5. Polizia ambientale ed ittico venatoria;
6. Polizia annonaria e Commerciale;
7. Polizia Edilizia;
8. Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
9. Polizia Veterinaria.
10. Polizia Mortuaria.

A tal fine il Prefetto conferisce agli addetti alla polizia locale, previa comunicazione del Sindaco, la qualifica di Agente di P.S. dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n 65.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza autorizza di portare senza licenza le armi come da apposito regolamento consiliare.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di P.S. qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti previsti dalla legge.

L'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di P.G. vengono svolte in conformità a quanto previsto dal vigente Codice di Procedura Penale e sulle direttive impartite dalla competente Autorità Giudiziaria, mentre le funzioni di P.S. vengono svolte autonomamente, per quanto attiene agli specifici compiti d'istituto e, previa autorizzazione del Sindaco, in collaborazione con le forze di polizia dello Stato, quando ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità.

ART. 3 – DOTAZIONE ORGANICA

L'Organico del Comando di Polizia Locale è determinato dall'amministrazione comunale, in relazione agli obiettivi e alle esigenze di servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art 7 della legge n. 65/86 nonché dalla legge regionale n. 12/2003.

Il Comando deve essere dimensionato al numero delle persone residenti, alla dimensione del territorio, nonché a tutti gli altri aspetti collegati ad esigenze di controllo, prevenzione e repressione.

ART. 4 – RAPPORTO GERARCHICO

Il Comando di Polizia Locale dipende dal Sindaco o suo delegato, il quale impartisce le direttive tramite il Responsabile del Servizio del Comando stesso.

Quanto sopra fatto salve le competenze di coordinamento e quant'altro previsto dall'art. 107 del TUEL, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal D.Lgs. n. 165/2001.

La responsabilità amministrativa ed organizzativa del Comando di Polizia Locale è attribuita in base alla posizione gerarchica al Responsabile di Area (Sindaco).

Il personale della Polizia Locale è tenuto ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti dello statuto giuridico e delle leggi.

Il personale non deve comunque osservare l'ordine del superiore qualora l'atto sia vietato dalla legge penale.

ART 5 QUALIFICHE

L'ordinamento del servizio di Polizia Locale si articola nelle seguenti figure professionali:

1. Responsabile di Area (Funzione attribuita al Sindaco)
2. Responsabile del Servizio;
3. Addetto al coordinamento al controllo;
4. Agenti.

ART 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del servizio è responsabile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, dell'organizzazione, addestramento, disciplina e direzione tecnico operativa degli appartenenti al Servizio e risponde alle disposizioni a sua volta impartite dal Responsabile Area Vigilanza (Sindaco). In particolare cura ed emana proposte e disposizioni per :

1. l'aggiornamento tecnico - professionale dei componenti il Servizio di Polizia Locale;
2. la programmazione dei servizi;
3. l'impiego tecnico - operativo del personale dipendente; riconoscimenti ed encomi al personale ritenuto meritevole; l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di infrazioni o mancanze.

Provvede altresì:

1. ad attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti. al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
2. a verificare e curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
3. ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
4. a compiere quant'altro demandato dai contratti di comparto al personale comunale di pari qualifica.

In caso di assenze o impedimento il responsabile del servizio è sostituito dal dipendente con qualifica immediatamente inferiore ed a parità di qualifica dal dipendente più anziano in servizio.

ART. 7 – ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO

Gli addetti al Coordinamento e controllo, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e direttive ricevute, collaborano fra loro e coadiuvano il Responsabile del Servizio nell'esercizio delle sue funzioni, verso il quale sono direttamente responsabili. Sono ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi delle vigenti normative e nelle materie di competenza.

Possono essere nominati responsabili di procedimenti in carico all'ufficio.

Sono previste procedure speciali per la variazione del profilo professionale a parità di categoria economica. Gli agenti con almeno 5 anni di anzianità partecipano a procedura selettiva per la variazione del profilo professionale da agente a addetto al coordinamento e controllo (sottufficiale).

ART. 8 – AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Gli agenti di Polizia Locale operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e le Amministrazioni.

Gli agenti agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti; possono impartire agli operatori ad essi assegnati, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio.

ART. 9 - FORMAZIONE

Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative alle modalità di intervento, nonché acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti, il Comando adotta specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale, anche attraverso la predisposizione di un piano formativo a cadenza annuale o pluriennale, mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di specifica competenza.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art 6 della legge Quadro n. 65 del 07 marzo 1986 e della Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003.

Il Responsabile favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva, programma e propone all'Amministrazione corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

La partecipazione a tutti i corsi di formazione e aggiornamento, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale e di tiro assegno sono obbligatori.

ART. 10 – NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINA

Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una migliore attuazione dei compiti d'istituto.

Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione ed il servizio stesso.

Durante il servizio il personale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle normative vigenti, nonché in esecuzione agli ordini e istruzioni impartite dai superiori gerarchici.

Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione.

Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

ART. 11 – SALUTO

Il saluto militare è dovuto alla bandiera nazionale ed alle autorità militari, civili e religiose durante le manifestazioni solenni. Il saluto di cortesia è dovuto a tutti i cittadini con i quali si entra in contatto.

ART. 12 UNIFORME ED ACCESSORI

Tutti gli appartenenti al Comando prestano, normalmente, servizio in uniforme. Per determinati casi il Responsabile autorizza l'abito civile.

La foggia e le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado sono determinati con Legge Regionale.

L'uniforme, conservata ed indossata con la massima diligenza deve essere indossata solo durante il servizio e per il tempo occorrente per il trasferimento dell'abitazione al Comando e viceversa, fatta eccezione per la partecipazione a solenni manifestazioni militari, civili e religiose, previa autorizzazione del Responsabile, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato.

ART. 13 CURA DELLA PERSONA E DELL'UNIFORME

Gli appartenenti al Comando devono avere cura dell'aspetto complessivo della persona al fine di accrescere il prestigio ed il decoro del Comando e dell'Amministrazione Comunale.

Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, presso la sede del Comando stesso in perfetto ordine, nel vestiario e nell'equipaggiamento ed armamento prescritti.

ART. 14 – PLACCA E TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale sono muniti di una placca distintivo individuale, conforme alle normative regionali, e di una tessera di riconoscimento, fornita dall'Amministrazione Comunale, che certifica l'identità e la qualifica del titolare nonché il numero di matricola dell'arma assegnata e gli estremi del provvedimento di assegnazione di questa.

Gli appartenenti devono portare con se la tessera di riconoscimento da esibirsi nei casi in cui il servizio viene svolto in abiti civili.

La placca di riconoscimento va indossata secondo le modalità previste sull'uniforme di servizio

ART 15 – OBBLIGO DELL'AVVISO IN CASO DI ASSENZA

Il personale che per gravi motivi, deve rimanere assente dal servizio è tenuto a darne comunicazione al Comando entro 30 minuti dall'inizio del servizio in modo che venga predisposta la necessaria sostituzione se possibile, salvo gli ordinari obblighi posti a carico di tutti i dipendenti dell'Ente.

ART. 16 VEICOLI E STRUMENTI IN DOTAZIONE

Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ai servizi ed ai singoli operatori; il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Alla guida dei veicoli è adibito solo il personale in possesso della patente di guida richiesta.

Il conseguimento della patente di servizio per il personale dei Corpi di Polizia Locale è definita dal Decreto Ministeriale n. 246 del 11/08/2004 e dal relativo decreto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno prot n. 8229/Area III.

E' competenza del personale assegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione, per mantenerli in efficienza ed in decoro.

Il Responsabile dispone controlli periodici della carta di circolazione dei veicoli, in aggiunta a quelli costanti esercitati dal diretto responsabile a cui il mezzo è assegnato.

ART. 17 - ARMAMENTO DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente art ha per oggetto la detenzione, il porto e l'uso dell'arma ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n° 65, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 18 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione per servizio agli addetti della Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico Modello marca beretta mod. 84 FS Cheetah cal. 9 short, sia per il personale maschile che femminile.

ART. 19 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, da fissare con provvedimento del Sindaco e da comunicare al Prefetto di Salerno è pari al numero di **a g e n t i i n s e r v i z i o**, estendibile per nuove assunzioni.

Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, è quello massimo consentito dalle vigenti disposizioni in materia e confermato in 50 (cinquanta) colpi per ogni operatore.

Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di sciabole pari al numero di **a g e n t i i n s e r v i z i o**, per i servizi in alta uniforme in occasione di feste o funzioni pubbliche.

ART 20 – ACQUISTO DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

L'acquisto delle armi e del relativo munizionamento, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli, sarà disposto con delibera del Consiglio Comunale, previa autorizzazione per tale acquisto della Questura di Salerno.

Copia delle fatture, dopo aver trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro, sarà conservata dal Responsabile del Servizio come allegato al registro di carico delle armi e munizioni.

ART. 21 - SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono, altresì, prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 22 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale e in possesso delle qualità di Agente di P.S.. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Salerno.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART. 23 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.

Per l'arma assegnata in via continuativa, è consentito il porto anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. In questo caso l'Operatore di Polizia Locale porterà l'arma in modo non visibile.

Il Responsabile del Servizio, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 24 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 25 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Salerno ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

ART. 26 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il comando di Polizia Locale., previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 22, nel registro di cui al successivo art 29. L'arma deve essere immediatamente consegnata al Comando quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del

rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Salerno.

Dalla riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 19

ART. 27 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia all'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S. al locale Comando dei Carabinieri;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivi art. 32;

g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti di Polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dall'art 22, di osservare per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

1. l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa mai essere nella disponibilità di altri, nemmeno familiari;
2. in luogo diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere custodite le munizioni.

ART. 28 - CUSTODIA DELLE ARMI

Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore a 7 e che le munizioni, da custodire, non superano 350 cartucce, in questo comune non è istituita l'armeria e pertanto le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Responsabile e in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n°110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART 29 – REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E MUNIZIONI

L'ufficio di Polizia Locale è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni. I movimenti dovranno essere annotati sull'apposito registro le cui pagine numerate e vidimate.

ART. 30- DOVERI DEL CONSEGNETARIO

Il consegnatario cura con la massima diligenza la compilazione e la custodia del registro ai movimenti delle armi e delle munizioni, la custodia della documentazione, l'effettuazione di periodici controlli come previsto dall'art 28.

ART 31 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

ART. 32- ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno tre lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio P.L. in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n° 286. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Salerno. E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

ART. 33 – FESTA ANNUALE

L'anniversario della fondazione del Servizio di Polizia Locale è fissato alla data del 20 gennaio di ogni anno, in occasione della festività di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, salvo spostamento anteriore o posteriore per esigenze del Comando o dell'Amministrazione Comunale.

In tale occasione verrà svolta una funzione religiosa e/o una manifestazione organizzata dal Comando e saranno consegnatigli eventuali premi e/o benemerenze acquisite, nel servizio, durante l'anno precedente.

ART 34 – NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7.3.1986, n° 65, del D.M. 4.3.1987, n° 145, della legge 18.4.1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART 35 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, alla Prefettura ed alla Regione Campania.